

Contratti bancari

# La successione nel risparmio e la parziarietà quale modalità di attuazione del credito del defunto

di Riccardo Sansoni e Francesco Frigieri (\*)

Conto corrente cointestato, conto corrente intestato al solo *de cuius*, dossier titoli, gestione patrimoniale, titoli di Stato, libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali: tante sono le possibili forme del risparmio, notoriamente abbondanti nel nostro Paese, non del tutto chiare, invece, sono le modalità con cui è possibile procedere alla riscossione al momento della morte del risparmiatore. Cosa accade, infatti, all'apertura della successione in caso di pluralità di successori? Si deve agire congiuntamente o si può procedere singolarmente? Cosa e quanto ciascuno è legittimato a richiedere all'intermediario? A quali condizioni il pagamento fatto da quest'ultimo sarà liberatorio? Nel corso degli anni, sull'argomento, numerose sono state le pronunce rese dagli organi giurisdizionali e le decisioni prese dall'Arbitrato Bancario Finanziario. Le posizioni assunte, tuttavia, non sono state sempre concordi. Questo, da un lato, tradisce la complessità del tema, esaltata, dall'altro, dalla eterogeneità delle varie ipotesi che si possono verificare. Tutto ciò si traduce, più a valle, in una serie di problemi pratici difficili da risolvere ed in cui vengono coinvolti eredi e operatori. Quello che è mancato nel corso degli anni è un'impostazione del problema improntata ad una logica unitaria e che rispecchi la coerenza insita nel sistema normativo. Questo contributo esamina le diverse fattispecie che si possono incontrare e si propone di individuare, sulla base del dato normativo, una soluzione coerente ed unitaria per tutti i possibili scenari di successione nel risparmio (*rectius*, nel lato attivo del rapporto obbligatorio). Come si vedrà, le norme dimostreranno come, in ciascun caso, la modalità attuativa del credito caduto in successione (tra i plurimi successori) sia l'esecuzione in forma parziaria. Questa modalità, a dispetto delle diverse tesi che sono state sostenute, è l'unica che coerente col dato normativo e, al contempo, è in grado di fornire agli operatori una soluzione concreta ed univoca per tutti le possibili situazioni che si possono verificare.

## Le situazioni giuridiche soggettive e la successione: il risparmio

La morte di un soggetto è un evento della vita umana rilevante anche per l'Ordinamento. Si tratta di un fatto giuridico che, in quanto tale, prescinde da una manifestazione di volontà (1) ed a cui la legge, inevitabilmente, fa conseguire il venir meno della capacità giuridica del soggetto di diritto con la sua attitudine ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive.

Il Legislatore, con le norme del Libro II del codice civile, si preoccupa di individuare uno o più successori alle situazioni giuridiche attive e passive che compongono il patrimonio del *de cuius*, in particolare di quelle che non si estinguono per effetto della sua morte. Nell'individuazione di un successore, lo stesso *de cuius*, in vista della sua morte, può intervenire col testamento (artt. 587 ss. c.c.) o, in mancanza, provvederà la legge (art. 457 c.c.). Oggetto della successione sono tutte le situazioni giuridiche non suscettibili di estinguersi con la

(\*) Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) In questo risiede anche la differenza tra la categoria di "successione" e quella di "trasferimento". Sul punto Capozzi,

*Successioni e donazioni*, IV ed. a cura di Ferrucci - Ferrentino, Milano, 2015, 6.

## Argomenti

# I singoli contratti

morte (2). Tradizionalmente, si afferma che non si estinguono quelle situazioni aventi carattere patrimoniale, mentre - diversamente - avviene per i diritti legati alla vita del titolare come può accadere nel caso dei diritti di usufrutto, uso o abitazione (3); nel caso dei rapporti *intuitu personae* (4); degli *status* familiari e dei cd. diritti personalissimi.

Con riferimento al denaro risparmiato ed accumulato su conti correnti o libretti di risparmio postale, investito in dossier titoli, gestioni patrimoniali, titoli di Stato o buoni postali, sul piano giuridico questo dà vita ad una situazione giuridica soggettiva relativa, di tipo attivo (di credito), che il risparmiatore può vantare nei confronti dell'istituto di credito o finanziario.

Appare difficile affermare come il risparmio (o meglio i diritti sul risparmio) sia una situazione giuridica soggettiva insuscettibile di cadere in successione.

In materia di conto corrente, una prima tesi ha sostenuto la sua estinzione con la morte del *de cuius*, questo poiché il rapporto di conto corrente ha una natura mista, con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato (5). Questa tesi si fonda sull'applicazione del disposto di cui all'art. 1722, comma 1, n. 4, c.c., il quale prevede l'estinzione del mandato in seguito alla morte del mandante (6). La tesi che precede, però, è minoritaria e non merita di essere condivisa, risultando più corretta quella che, invece, depone per il subentro degli eredi nella posizione contrattuale del correntista defunto. Questa diversa ricostruzione, oltre a giustificarsi sulla base del principio generale di trasmissibilità dei rapporti contrattuali aventi contenuto patrimoniale, respinge

l'idea che risulti applicabile l'art. 1722, comma 1, n. 4, c.c., in quanto la prestazione oggetto del rapporto di conto corrente non ha natura personale, né *intuitu personae* (7). Inoltre è stato affermato che nella più generale prospettiva di inquadramento sistematico del conto corrente bancario, deve rammentarsi come il tratto caratterizzante il suo funzionamento non sia da cogliersi sul versante esecutivo del pagamento (art. 1856 c.c.), bensì nel concetto di disponibilità delle somme (art. 1852 c.c.), mentre il mandato in virtù del quale la banca agisce nell'interesse del cliente è da relegarsi in una posizione strumentale (8). La sua rilevanza si manifesta soprattutto nella dinamica esecutiva del rapporto. Tale impostazione trova puntuale rispondenza proprio nella norma posta dall'art. 1856 c.c. che, disciplinando l'esecuzione da parte della banca degli incarichi ricevuti dal correntista, richiama (e solo per tale fattispecie) la disciplina civilistica in tema di mandato (9). Questa seconda impostazione è quella che è stata sposata anche dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitrato Bancario Finanziario (A.B.F.) con la decisione del 6 novembre 2019, n. 24360.

Ferma la preferibilità di quest'ultima ricostruzione, ai fini che qui interessano, mai e poi mai si potrà discutere della mancata caduta in successione dell'eventuale saldo attivo del conto corrente, questo sarebbe un risultato contrario all'art. 42, ult. comma, Cost. (10). La conclusione che precede, poi, senza alcun dubbio può essere estesa a tutte le possibili forme del risparmio, sia esso il saldo attivo di un conto corrente, un dossier titoli (inclusi i titoli di Stato), una gestione patrimoniale, un libretto di risparmio postale o dei buoni fruttiferi postali.

(2) Capozzi, *op. cit.*, 1 ss.

(3) Artt. 979 e 1026 c.c.

(4) Cfr. ad es. art. 1722 c.c.

(5) Sul punto si vedano, Arbitrato Bancario Finanziario (di seguito "A.B.F."), Collegio Milano decisione n. 14866 del 18 giugno 2019; n. 9469 del 4 aprile 2019; n. 1931 del 31 marzo 2014. Secondo il Collegio di Milano, "a partire dalla data di decesso del correntista (ovvero da quella in cui il decesso sia con certezza conosciuto dalla banca), l'intermediario deve astenersi dal compiere sul conto intestato al defunto qualsiasi ulteriore operazione, in quanto il rapporto di conto corrente bancario - riconducibile al mandato - sarebbe da ritenersi automaticamente estinto con la morte del cliente, in ossequio all'art. 1722, comma 1, n. 4, c.c.". Sul punto anche Cass. Civ. 21 aprile 2000, n. 5264; Cass. Civ. 4 dicembre 1992, n. 12921; Trib. Busto Arsizio 24 novembre 2020, n. 1404, per cui per cui "la morte del soggetto intestatario del conto corrente comporta l'immediata estinzione del rapporto bancario stesso sicché tutti gli addebiti effettuati sul conto a seguito della morte del *de cuius* debbono ritenersi illegittimi". In dottrina Molle, *I contratti bancari*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Cicu-Messineo, IV ed., Milano, 1981, 490 ss.; Fiorentino, *I contratti bancari*, in Scialoja - Branca (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1953, 526; Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, XIII ed., Napoli, 2007, 1222.

(6) In ogni caso, anche ove si volesse aderire alla tesi per cui il rapporto di conto corrente si estingue alla morte del correntista per effetto di quanto all'art. 1722 c.c., difficilmente si potrebbe ritenere che il credito al saldo attivo nei confronti dell'intermediario non cada in successione.

(7) In tal senso Collegio A.B.F. Roma, decisione 6 aprile 2018, n. 7619.

(8) Ferri, voce, *Conto corrente di corrispondenza*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 668; De Luca - Cogliandro - D'Auria - Ronza, *Dei singoli contratti*, Milano, 2002, 419.

(9) Buonanno, *Conto corrente bancario, credito ereditario e trasmissibilità della posizione contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2021, 1137 ss.; La Porta, *Delle obbligazioni in solido*, Artt. 1292-1313, in *Il Codice Civile - Commentario*, fondato da Piero Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2014, 166; Maccaroni, *Osservazioni in tema di conto corrente bancario*, in Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, II, Milano, 1978, 601 ss.

(10) Rilevante, poi, quanto previsto dall'art. 119 del T.U.B., intitolato alle "Comunicazioni periodiche alla clientela" che riconosce al successore a qualunque titolo ed a coloro che subentrano nell'amministrazione il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

**La successione nel risparmio:  
il perimetro del problema**

Posta l'idoneità del risparmio ad essere oggetto di successione, si deve ora porre il perimetro della questione che qui ci interessa, circoscrivendolo alla successione nel risparmio da parte di una pluralità di successori. Questo può avvenire sia in esito ad una successione legittima, sia in esito ad una successione testamentaria e, in quest'ultima ipotesi, è compatibile, sia con disposizioni a titolo universale, sia con quelle a titolo particolare. Ad esempio, può darsi che Tizio muoia *ab intestato* e nei suoi risparmi gli succedano la moglie e i figli. Oppure, Tizio potrebbe essere stato previdente ed aver fatto per tempo testamento, contemplando - quali eredi universali - il fratello, oltre che la moglie ed i figli. Ancora, col testamento Tizio potrebbe aver agito diversamente, disponendo dei propri risparmi - ad esempio - in favore dei soli figli a titolo di legato, o di eredità *ex certa re* ex art. 588, cpv., c.c. oppure, infine, mediante un assegno divisionale qualificato ai sensi dell'art. 734 c.c. In tutti questi casi, dunque, si assiste alla successione di più soggetti nella titolarità del credito e nella posizione attiva del rapporto obbligatorio.

Al contrario, esulano dalla presente indagine tutti quei casi in cui la successione - a titolo universale o particolare - si produce nei confronti di un singolo soggetto. Anche in questo caso è indifferente il titolo della delazione, potendo verificarsi quanto precede sia in situazioni di successione regolata dalla legge, così come in successioni devolute per testamento. Nel caso della successione legittima, questo si realizzerà in presenza di un solo successore universale, mentre nel caso della successione testamentaria, anche, ma non soltanto. Oltre al caso della nomina di un unico erede universale, si devono contemplare i casi in cui il risparmio sia fatto oggetto di una disposizione testamentaria nei confronti di una specifica persona. Questo potrà avvenire a titolo di legato oppure a titolo d'eredità (mediante disposizione ai sensi dell'art. 588, cpv., c.c. ovvero mediante la previsione di un assegno divisionale qualificato in favore di uno solo soggetto, ex art. 734 c.c.). È il caso in cui Tizio, ad esempio, attribuisce tutti i suoi risparmi ovunque depositati - a titolo d'eredità ex art. 588, comma 2, c.c. - in favore, ad esempio, del figlio Tizietto.

Definito il profilo soggettivo dell'indagine, rimane da chiarire l'ambito oggettivo dell'analisi, in altre parole la possibile casistica che si può presentare all'operatore.

Le possibili situazioni che si possono isolare (e da approfondire sono): i) quello della pluralità di successori nel conto corrente intestato in vita al solo *de cuius* (c.d. conto monointestato); ii) quello della pluralità di successori nel conto corrente cointestato in vita con altri, sia esso con firma disgiunta o no; iii) quello della successione nei libretti di risparmio postale e iv) quello della successione nei buoni fruttiferi postali.

In questi casi che precedono sorge l'esigenza pratica di stabilire come i (più) successori possano agire nei confronti dell'intermediario per riscuotere quanto risparmiato dal defunto. Devono agire tutti insieme o ciascuno può chiedere (soltanto) la propria parte o, ancora, può il singolo richiedere tutto quanto, fermo - poi - dover regolare, i rapporti (interni) con gli altri successori? Questi interrogativi, infine, si complicano se il conto del *de cuius* era cointestato con altro soggetto, magari il coniuge.

La soluzione a tutti tali interrogativi non è di poco conto: essa interseca tra loro diversi aspetti, quali quello della successione, della divisibilità della prestazione, dell'attuazione parziaria o solidale delle obbligazioni, della comunione ereditaria e della divisione, della presunta divisibilità *ipso iure* dei crediti, dell'eventuale comunione legale tra i coniugi, non ultimo quello della cointestazione.

Grazie all'intreccio di queste tematiche, nel corso degli anni, con riferimento ai quesiti di cui prima, si è sviluppato un abbondante dibattito (e contenzioso) e le risposte che sono scaturite sono tra loro contrastanti. Questo - naturalmente - non è un bene, bensì fonte di confusione e potenziali liti. Non di rado, infatti, da un lato, si trovano gli eredi (tra cui non sempre regna la concordia) con le loro pretese e, sul fronte opposto, l'intermediario che, comprensibilmente, è interessato ad individuare delle regole di condotta che gli permettano di adempiere andando esente da ogni possibile responsabilità (11). Questo non sempre è semplice, diverse, infatti, sono le soluzioni che sono state sostenute.

In caso di successione nel conto monointestato, ad esempio, sembra mancare una norma specifica così, in un primo momento, è stato affermato che ciascun erede ha diritto a richiedere all'intermediario il rimborso del saldo attivo del conto corrente *pro quota*; questo sulla base della presunta divisibilità *ipso iure* dei crediti ereditari mentre, successivamente, si è passati all'esatto opposto, escludendo la divisione automatica dei crediti caduti in successione e concludendo che la riscossione dei risparmi debba

(11) Cfr. sul punto gli artt. 1218 e 1189 c.c.

## Argomenti

# I singoli contratti

avvenire col consenso congiunto di tutti i coeredi (in comunione indivisa) o, in alternativa, a vantaggio dei singoli soggetti già individuati dalla divisione.

Sul punto, nel 2007, è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza Cass. Civ. n. 24657/2007, la quale - in maniera - innovativa ha stabilito che “ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”. Nel 2017, poi, richiamando il precedente a Sezioni Unite, la Cassazione è tornata a chiarire il concetto affermando, con l'ordinanza Cass. Civ. n. 27417/2017, che “[a]ppare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota”. A quest'impostazione, ma solo nel 2018, si è uniformato anche l'Arbitrato Bancario Finanziario (“A.B.F.”), con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252 del 20 dicembre. In ogni caso, c'è da rilevare come le contestazioni sul punto non si sono arrestate, evidenza - questa - di come la soluzione sposata dalla Sezioni Unite (forse) è lontana da quella più aderente ai principi del nostro sistema normativo (12).

Venendo al caso del conto corrente cointestato, la situazione diviene più agevole solo in apparenza, essendo questa fattispecie espressamente disciplinata dal codice civile all'art. 1295 c.c., il quale stabilisce che “[s]alvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi [...] di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”. Gli interrogativi che si impongono sono diversi, in primo luogo si

tratta di norma che disciplina i rapporti “esterni” tra debitore e creditori (dunque si riferisce al piano dell'attuazione del rapporto obbligatorio) o, piuttosto, si tratta di disposizione riferibile al piano dei rapporti “interni” tra coeredi (quindi fa riferimento al piano della titolarità del credito)? In secondo luogo, poi, l'interrogativo che viene da porsi - ponendo a confronto in parallelo le diverse situazioni - è questo: perché nel caso del conto monointestato le Sezioni Unite ritengono che il rimborso del saldo attivo possa essere richiesto per intero da ciascuno, mentre nel caso del conto cointestato lo stesso Legislatore (art. 1295 c.c. citato) sembra aver fatto una scelta diversa prevedendo che “l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”? Si deve forse pensare che questa norma sia espressione di un principio generale da estendere anche al caso del conto monointestato? Anche in materia di conto corrente cointestato, però, è intervenuta la Cassazione, con la già citata ordinanza n. 27417/2017, secondo cui “[d]eve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione”. Questo provvedimento estende anche al conto cointestato gli stessi i principi già espressi per il conto monointestato, dalle Sezioni Unite del 2007. L'operazione è coerente, ma solo in apparenza, perché come è evidente si sorpassa ampiamente il dato testuale dell'art. 1295 c.c. e secondo il quale - in esito alla morte di uno dei cointestatori - l'attuazione dell'obbligazione diviene parziaria nei confronti dei suoi (plurimi) eredi (13).

Tutte le questioni sin qui evidenziate mostrano come gli approdi cui si è arrivati sinora diano vita ad un quadro non del tutto chiaro, mentre le ricostruzioni cui l'interprete deve giungere devono sempre mirare a preservare la coerenza del sistema, così come la sua unitarietà.

(12) Solo per citare le più recenti, in ogni caso conformi al citato Collegio di Coordinamento del 2018, si vedano le decisioni A.B.F. Napoli 3 gennaio 2023, n. 69; A.B.F. Napoli 7 dicembre 2022, n. 15600; A.B.F. Napoli 7 dicembre 2022, n. 15588; A.B.F. Roma 22 dicembre 2021, n. 25919; A.B.F. Roma 22 dicembre 2021, n. 25824; A.B.F. Roma n. 5399 del 2016; A.B.F. Roma n. 14608 del 2020; A.B.F. Roma 17 dicembre 2021, n. 25447. Maggiori decisioni reperibili su [www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni](http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni).

(13) Come risulta dalle decisioni di seguito riportate, i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di conto corrente mono e cointestato, e fatti propri dall'A.B.F., sono estensibili anche alle altre tipologie di rapporti, come dossier titoli o gestione patrimoniale. Cfr. le decisioni A.B.F. Napoli 16 dicembre 2022, n. 16002; A.B.F. Roma 22 dicembre 2021, n. 25919; A.B.F. Torino 8 novembre 2021, n. 22889; A.B.F. Milano 5 novembre 2021, n. 22789; A.B.F. Milano 29 ottobre 2021, n. 22396; Cass. Civ. n. 27417 del 2017, ord.

A riprova della necessità di procedere in tal senso, infine, si propone di allargare ulteriormente la visuale per osservare come la medesima confusione sia presente anche nelle decisioni che hanno ad oggetto il risparmio postale, sia nella forma dei libretti di risparmio postale che dei buoni fruttiferi postali. Con riferimento a quest'ultimi, è solo dello scorso 3 febbraio l'ordinanza (n. 3321) ultima con cui la Cassazione torna a pronunciarsi sulla facoltà per il singolo cointestatario di buoni fruttiferi di ottenere il rimborso per l'intero anche dopo il decesso dell'altro cointestatario, senza necessità della quietanza congiunta degli eredi dello stesso laddove sui titoli sia apposta la clausola "Pari Facoltà di Rimborso". In pronunce precedenti (14), invece, si era ritenuto che al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati fosse applicabile per analogia la disciplina prevista per i libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso potesse avvenire solo con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi fossero muniti di clausola "pari facoltà di rimborso".

Nelle pagine che seguiranno, pertanto, si cercherà di individuare, caso per caso, quelle che sono le ricostruzioni più aderenti al dato normativo, come tali preferibili. Il risultato che ne deriva è abbastanza semplice perché, in realtà, permetterà di cogliere come la soluzione individuata dal Legislatore sia sempre la stessa, vale a dire l'attuazione in forma parziaria del credito. Il vantaggio di questa ricostruzione è quella di consentire agli intermediari di comportarsi in maniera univoca in ogni fattispecie, in particolare nel rispetto dei principi espressi dall'Ordinamento.

## La successione nel conto corrente monointestato

### *I diversi orientamenti esistenti*

Il caso della successione nel conto corrente intestato in vita al solo *de cuius* (il c.d. monointestato) è quello che ha dato (e su cui ancora aleggiavano (15)) maggiori

incertezze ricostruttive in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati a riscuotere il credito nei confronti dell'intermediario. Questo credito che, come evidente, ha ad oggetto una prestazione fungibile e, per definizione, divisibile.

Non esiste, sul punto, una norma che disciplini in maniera specifica la fattispecie. Infatti, l'art. 1295 c.c., secondo cui "[s]alvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi [...] di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote", è norma che - evidentemente - è dettata per una diversa fattispecie: vale a dire quella del conto corrente a firma disgiunta già cointestato in vita tra il *de cuius* e un cointestatario che gli sopravvive.

Rilevante appare essere, invece, quanto prevede l'art. 1314 c.c., il quale dispone che "[s]e più sono [...] i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte". La norma fa discendere dalla natura divisibile della prestazione, il regime parziario di attuazione dell'obbligazione, ciò nel caso in cui quest'ultima sia plurisoggettiva e non sia solidale (per previsione di legge o del titolo (16)). Si tratta, quindi, di un principio dettato in via generale per tutte le obbligazioni con prestazione divisibile. Vista la portata generale del suo contenuto, una prima tesi (17) non ha difficoltà a ritenere che la norma sia applicabile, oltre al caso di plurisoggettività originaria del rapporto obbligatorio con prestazione divisibile, anche al caso di plurisoggettività sopravvenuta a causa della morte dell'originario creditore, non essendo - questo - espressamente escluso dalla disposizione. Conseguentemente, la norma risulterebbe applicabile al caso della successione nel conto monointestato.

Sul punto, però, non si riscontra omogeneità di vedute, perché - ad avviso di altri autori - la norma esprime un principio generale, ma inapplicabile al caso in esame che, al contrario, era espressamente menzionato nell'art. 1204 del codice civile del 1865 (18). La norma, infatti, prevedeva espressamente la divisibilità della

(14) Cass. Civ. 10 giugno 2020, n. 11137.

(15) Sul punto Fausti, *Sentenze e decisioni a proposito di crediti (bancari) del de cuius: note critiche*, in *Notariato*, 2, 2021, 162 ss.

(16) A differenza della solidarietà passiva (art. 1294 c.c.), non esiste nel codice alcuna presunzione di solidarietà attiva.

(17) Secondo alcuni autori, l'art. 1314 c.c. che prevede la parziarietà delle obbligazioni divisibili, è un principio generale, applicabile non solo al caso di pluralità originaria di creditori, ma anche successiva come nel caso di pluralità originata per successione. Secondo questa ricostruzione, l'art. 1295 c.c., che disciplina specificamente solo il caso del conto cointestato, sarebbe espressione del principio più generale espresso proprio nell'art. 1314 c.c., come tale applicabile, con identità di soluzioni, anche al

caso di successione nel conto monointestato. In tal senso R. Cicala, *Obbligazione divisibile e indivisibile*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, 649; C.M. Bianca, *Diritto civile. 2. La famiglia. Le successioni*, IV ed., Milano, 2005, 652; Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, IV ed., Torino, 2006, 330; Forchielli - Angeloni, *Della divisione*, in *Comm. Scialoja - Branca*, a cura di Galgano, *Libro secondo. Delle successioni*, artt. 713-768, II ed., Bologna-Roma, 2000, 43 e 214; Grosso-Burdese, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, XII, 1, Torino, 1977, 277.

(18) Questi autori ritengono che l'art. 1314 c.c. sia riferito soltanto ai casi di plurisoggettività originaria, ciò in considerazione del fatto che la norma nulla specifica per il caso di successione, diversamente da quanto faceva l'art. 1204, comma 2, del codice

## Argomenti

# I singoli contratti

prestazione per il caso della successione *mortis causa*, stabilendo che “[la] divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito [...] che per le porzioni loro spettanti [...]”. Se ne conclude, quindi, che se una simile precisazione non è stata riprodotta, la parziarietà non può essere considerata la modalità attuativa del credito monointestato caduto in successione.

Come evidente da quanto anticipato, il dato normativo non è dei più agevoli tra cui districarsi e le difficoltà, come si vedrà, aumentano in considerazione del fatto che la materia si interseca con l'interrogativo circa la divisione - automatica, o no - dei crediti in successione.

Con riferimento alle tematiche evidenziate si sono venute ad enucleare tre differenti soluzioni, tra loro divergenti e non del tutto in grado di conciliarsi in maniera coerente con l'intero sistema delineato dall'Ordinamento. Di seguito, quindi, verranno illustrate le tre tesi che si sono sviluppate nel corso degli anni per, poi, proporre - come preferibile - una quarta, la quale presenta il pregio di essere sincronizzata con l'intero sistema.

*Prima Tesi* (19) - La Prima Tesi è quella per cui all'apertura della successione si verifica l'automatica divisione non solo dei debiti ereditari, ma anche quella dei crediti (*nomina et debita ipso iure dividuntur*) (20). In altre parole, vi è una simmetria tra il regime dei debiti e quello dei crediti: entrambi si dividono *ipso iure* al momento di apertura della successione e senza necessità di passare per divisione alcuna.

Quanto ai debiti ereditari, si tratta di un principio indiscusso, visto quanto prescrive l'art. 754 c.c., secondo cui “[g]li eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria” (21).

Anche nel lato attivo del rapporto obbligatorio, la morte del creditore determina l'automatica divisione

del credito nei confronti del debitore, senza divenire mai oggetto di divisione (22). Le basi di queste affermazioni sono date dal tenore dell'art. 1314 c.c., il quale prevede - lo si ripete - che “[s]e più sono i [...] creditori di una prestazione divisibile (23) e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte [...]”. Si ritiene, quindi, che la norma esprima - per i crediti - un principio simmetrico a quello espresso dall'art. 754 c.c. per i debiti (24). Inoltre, come già evidenziato, l'art. 1314 c.c. sarebbe espressione di un principio generale e, quindi, l'attuazione parziaria dell'obbligazione divisibile plurisoggettiva, non solidale (25), troverebbe applicazione tanto in caso di plurisoggettività originaria del credito, quanto di plurisoggettività sopravvenuta per effetto della morte dell'originario creditore.

Declinando i ragionamenti che precedono con riferimento al caso della successione nel conto corrente monointestato al *de cuius*, risulterà applicabile l'art. 1314 c.c. e, quindi, ciascun coerede potrà esigere nei confronti dell'intermediario il credito per la sua parte (26). Con la morte si aprirà la successione nel patrimonio del *de cuius*, e per effetto dell'accettazione della vocazione da parte di più eredi, l'obbligazione diverrà plurisoggettiva e - automaticamente - si dividerà tra gli eredi. In questo modo ciascun erede diverrà legittimato alla sua parte di prestazione per esserne già divenuto titolare (artt. 459 e 757 c.c.). Vi sarà, quindi, piena coincidenza tra la titolarità sostanziale del diritto e la legittimazione al suo esercizio. In altre parole, piena coincidenza tra il lato esterno e quello interno, così che l'intermediario sarà tenuto nei confronti del singolo coerede solo per la parte di cui questi risulta titolare.

*Seconda Tesi* - Alla Tesi che precede si oppone questa Seconda (27), la quale ritiene che solo per i debiti valga la regola dell'*ipso iure dividuntur* (art. 754 c.c.), mentre lo stesso non varrebbe nel caso dei crediti, i

civile abrogato del 1865, secondo cui “[la] divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono domandare il credito [...] che per le porzioni loro spettanti [...]”. In tal senso Busnelli, *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Milano, 1974, 470 ss., ma anche Cass. Civ., SS. UU., 28 novembre 2007, n. 24657.

(19) Di seguito riportata in breve con le iniziali maiuscole, così come avverrà anche per le altre.

(20) Sul presupposto di obbligazioni con prestazione divisibile.

(21) La disciplina dei rapporti interni tra i coeredi, invece, si trova all'art. 752 c.c.

(22) Barbero, *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, II, *Obbligazioni e contratti. Successioni per causa di morte*, IV ed., Torino, 1955, 928 ss.; C.M. Bianca, *op. cit.*, 652; Grosso-Burdese, *op. cit.*, 377 ss.; Forchielli-Angeloni, *op. cit.*, 43. In giurisprudenza,

Cass. Civ. 9 marzo 2006, n. 5100; Cass. Civ. 5 aprile 2004, n. 6659; Cass. Civ. 29 marzo 2004, n. 6237; Cass. Civ. 9 agosto 2022, n. 12128; Cass. Civ. 5 maggio 1999, n. 4501; Cass. Civ. 25 febbraio 1984, n. 1421.

(23) Così come lo è la prestazione avente ad oggetto denaro o strumenti finanziari.

(24) Di Mauro, *Crediti del de cuius e pluralità di eredi*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2008, 311.

(25) Per legge o titolo fonte dell'obbligazione.

(26) Quantificata secondo le regole in concreto applicabile alla specifica successione.

(27) Cass. Civ. 13 ottobre 1992, n. 11128; Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. Civ. 5 ottobre 2006, n. 19062; Cass. Civ. 28 novembre 2007, n. 24657. In dottrina Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1964, 167 ss.; Ludica, *Impugnativa*

quali - per riflesso - sono da ritenere inclusi nella comunione ereditaria (28). Il dato normativo su cui fa leva quest'orientamento è dato dagli artt. 727 e 760 c.c. Queste norme costituiscono importanti indici normativi del fatto che i crediti non si dividono automaticamente all'apertura della successione, bensì entrano a far parte della comunione ereditaria per divenire, poi, oggetto di divisione. La prima norma, infatti, prevede che “[...] le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota”, mentre la seconda che “[n]on è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato ad uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione”. È evidente, così, che l'esistenza di specifiche previsioni riguardo la divisione dei crediti presuppongono logicamente la loro presenza di quest'ultimi all'interno della comunione ereditaria (29).

Da quest'impostazione, poi, discende che il credito (monointestato) caduto in successione possa essere riscosso solo congiuntamente dai coeredi (tutti), ovvero da specifici eredi solo una volta intervenuta la divisione. Secondo questa ricostruzione, quindi, legittimati ad esigere il risparmio del *de cuius* sarebbero congiuntamente tutti gli eredi, verificandosi anche qui - come nel caso della Prima Tesi - un'ipotesi di coincidenza tra legittimazione attiva alla riscossione e la titolarità sostanziale del medesimo (30).

Per giustificare queste affermazioni questa Seconda Tesi deve mettere sullo sfondo la portata dell'art. 1314 c.c. con il suo contenuto, il quale prevede l'attuazione parziaria delle obbligazioni con prestazioni divisibili. Si afferma, infatti, che la norma disciplina un principio generale relativo alla divisibilità delle prestazioni e che il caso della successione al *de cuius* nella titolarità del conto monointestato non vi sarebbe riconducibile. Questo, come visto, viene giustificato dal confronto del testo attuale con quanto prevedeva, invece, l'art. 1204 del codice civile abrogato. Visto che nel nuovo codice, all'art.

1314 c.c., il Legislatore non ha riprodotto più una previsione specifica per il caso di successione nel credito, se ne deduce che questa scelta sia stata volontaria e che, conseguentemente, la norma non si applichi in tali casi, vista l'eliminazione del precedente riferimento. Quando il Legislatore ha voluto disciplinare espressamente una fattispecie lo ha fatto, così nel caso dell'art. 1295 c.c. per la successione nel conto cointestato a firma disgiunta.

*Terza Tesi* - sui temi che precedono è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite nel 2007 con la sentenza Cass. Civ. n. 24675/2007 (31), la quale - in materia di crediti ereditari - ha aderito alla Seconda Tesi e al fatto che, a differenza dei debiti, i crediti cadono in comunione ereditaria e non si dividono automaticamente al momento di apertura della successione, questo ritenendo condivisibili i rilievi sopra svolti e fondati sugli artt. 727 e 760 c.c. La Corte, inoltre, ha espresso il proprio assenso alla tesi sopra esposta, per cui l'art. 1314 c.c. - che fissa la parziarietà delle obbligazioni con prestazione divisibile - non sia applicabile al caso delle obbligazioni divenute plurisoggettive in conseguenza della morte del creditore, questo in quanto il Legislatore non lo ha espressamente previsto nella norma. Diversamente, invece, quando ha voluto contemplare espressamente il caso della successione lo ha fatto come nel caso dell'art. 1295 c.c. per il conto cointestato, oppure come avveniva nel testo dell'art. 1204 del cod. civ. abrogato. Rispetto alla Seconda Tesi, però, le Sezioni Unite declinano conseguenze diverse per quanto riguarda la legittimazione alla riscossione.

La Seconda Tesi, in ossequio al regime sostanziale di titolarità del credito ed alla disciplina in materia di comunione, ritiene che il credito possa essere riscosso congiuntamente da tutti i coeredi, fermo - però - il caso in cui tra i medesimi sia già intervenuta la divisione e, in tal caso, il legittimato alla riscossione sarà l'assegnatario del credito.

Nonostante le comuni premesse poc'anzi ricordate, la Cassazione, tuttavia, si discosta da quelle che erano le conclusioni tradizionalmente declinate, giungendo ad affermare in maniera innovativa il principio per

*contrattuali e pluralità di interessati*, Padova, 1973, 207 ss.; Miraglia, *La divisione ereditaria*, Padova, 2006, 10 ss.; Di Mauro, *Nomina hereditaria ipso iure non dividuntur*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1566 ss.

(28) Cass. Civ. 13 ottobre 1992, n. 11128; Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. Civ. 5 ottobre 2006, n. 19062; Cass. Civ. 28 novembre 2007, n. 24657. In dottrina Busnelli, *op. cit.*, 474; Barassi, *La teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1964, 167 ss.; Iudica, *Impugnativa contrattuali e pluralità di interessati*, Padova, 1973, 207 ss.; Miraglia, *La divisione ereditaria*, Padova, 2006, 10 ss.; Di Mauro, *Nomina hereditaria ipso iure non dividuntur*, in *Giust. civ.*,

1993, I, 1566 ss.; Id., *Crediti del de cuius e pluralità di eredi*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2008, 311.

(29) Nel caso della Prima Tesi l'applicabilità di queste norme viene circoscritta alle prestazioni di tipo indivisibile.

(30) La Seconda Tesi, che per il rimborso richiede la quietanza congiunta di tutti gli eredi, è quella tradizionalmente sostenuta nella prassi dagli intermediari.

(31) In senso conforme, successivamente, anche Cass. Civ. n. 995/2012; Cass. Civ. n. 9158/2013; Cass. Civ. n. 10517/2013; Cass. Civ. n. 15894/2014; Cass. Civ. n. 24449/2015; Cass. Civ. n. 27417/2017.

## Argomenti

# I singoli contratti

cui “ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune” senza necessità degli altri partecipanti (32). [...] Se il singolo coerede può agire per la riscossione dell'intero credito, a maggior ragione tale legittimazione gli va riconosciuta in relazione alla riscossione della parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi. [...] Restano, peraltro, estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione” (33).

Quest'ultimo passaggio, poi, è stato ulteriormente chiarito dall'ordinanza Cass. Civ. n. 27417/2017 (34), per cui “Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite (n. 24675/2007), ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota”.

A questa posizione si è uniformato, ma solo nel 2018 (35), anche l'A.B.F., con il Collegio di Coordinamento del 20 dicembre 2018, decisione n. 27252 (36).

La Cassazione, dunque, scinde totalmente ogni legame tra la titolarità sostanziale del credito e la

legittimazione nei rapporti esterni, essa - infatti - afferma che, fermo restando la possibilità per ciascuno di esigere la sua parte, il singolo può agire anche per la richiesta dell'intero, salvo poi regolare i rapporti interni con gli altri coeredi (37). Inoltre, la Corte fa salva in ultimo la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (38).

Con l'impostazione sinora riportata la Suprema Corte - nell'intento di dare soluzione ad un problema pratico - cerca di trovare spunto nella logica dei beni in comunione ma, nel far questo, si discosta dal dato normativo. In primo luogo, infatti, non tiene conto della disciplina in materia di obbligazioni sinora citata e, in subordine, di quella in materia di comunione.

La norma da cui la Cassazione sembra ricavare (senza citarla) il principio per cui il singolo può agire anche per gli altri è l'art. 1105, ultimo comma, c.c. (39) secondo il quale “[s]e non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria”. La disposizione, ad avviso di chi scrive, più che dettare un principio generale, detta una disciplina (soltanto) residuale che legittima il singolo ad agire solo in via residuale, non sempre, ma solo se non si è formata una maggioranza o la deliberazione non viene eseguita.

In secondo luogo, poi, l'art. 1100 c.c. prevede sì la possibilità di applicare la normativa in materia di

(32) Le Sezioni Unite in tal senso riportano Cass. Civ. 22 ottobre 1998, n. 10478; Cass. Civ. 17 novembre 1999, n. 12762; Cass. Civ. 28 giugno 2001, n. 8842; Cass. Civ. 6 ottobre 2005, n. 19460.

(33) Fausti, *op. cit.*, 165, ritiene che costituisce un “salto logico” il fatto che, dall'affermazione per cui i crediti cadono in successione, per la Cassazione ciascun coerede ha il diritto di riscuotere autonomamente l'intero.

(34) Come si vedrà nel relativo paragrafo, questa sentenza è intervenuta in un caso di conto corrente cointestato.

(35) Di rilievo, per l'orientamento contrario a quanto deciso dal Collegio di Coordinamento del 2018, si veda ABF Collegio di Roma, decisione n. 7591 del 28 settembre 2015, secondo cui la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite in merito alla legittimazione ad agire del singolo coerede merita di essere vagliata con attenzione, perché non distingue le iniziative individuali di tutela, volte a proteggere il bene comune o ad accettare la sussistenza di crediti, che sono suscettibili di avvantaggiare anche gli altri coeredi che non le hanno promosse, da iniziative individuali che non perseguono una funzione di protezione o di accertamento ma implicano l'appropriazione e, di fatto, la liquidazione di tutto il credito. Questo rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi, arreca un vulnus all'integrità della massa e rischia di compromettere l'esito della divisione”. In tal senso anche ABF Collegio di Napoli, decisioni nn. 310/2012 e 452/2011; Collegio di Milano, decisioni nn. 21012/2012 e 2182/2011.

(36) Le successive decisioni non si sono discostate da quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento. Si vedano ABF Collegio Napoli, decisione n. 69 del 3 gennaio 2023; Collegio Napoli decisione n. 15600 del 7 dicembre 2022; ABF Collegio Napoli, decisione n. 15588 del 7 dicembre 2022; Collegio Roma, decisione n. 25919 del 22 dicembre 2021; Collegio Roma, decisione n. 25824 del 22 dicembre 2021; Collegio Roma, decisione n. 5399 del 2016; Collegio Roma, decisione n. 14608 del 2020; Collegio Roma, decisione n. 25447 del 17 dicembre 2021.

(37) Cfr. art. 1298 c.c. L'azione di regresso si fonda sul modello dell'ingiustificato arricchimento, in tal senso Rubino, *Obbligazioni alternative - Obbligazioni in solido - Obbligazioni divisibili e indivisibili*, in *Comm. c.c. a cura di Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 1957, 231; Scuto, *Teoria generale delle obbligazioni con riguardo al nuovo codice civile*, Napoli, 1944, 318.

(38) All'atto pratico, molto spesso, la presenza di contestazioni e opposizioni finisce per paralizzare le operazioni di riscossione, come espressamente ritiene legittimo la Corte con questa precisazione.

(39) La Porta, *op. cit.*, 114; Fausti, *op. cit.*, 164, secondo cui “non è precisato, e non è in effetti chiaro a livello sistematico, il principio di diritto di riferimento: se si tratti di applicazione delle norme sull'amministrazione della comunione (art. 1105 c.c.), o se sia una specie del *genus* gestione di affari altrui”.



comunione, ma (soltanto) “[q]uando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente”. Ad avviso di chi scrive la normativa in materia di obbligazioni costituisce quella diversa disposizione di legge che è in grado di escludere, per l’art. 1100 c.c., l’applicazione della normativa di comunione, la quale - quindi - è costretta a lasciare il passo più che ad essere applicata.

La ricostruzione della Cassazione, pertanto, per quanto autorevole, non pare condivisibile. Essa risolve arbitrariamente un problema pratico, senza rispecchiare però alcun principio normativo, anzi, andando a contrastare con la disciplina in materia di obbligazioni (40). È evidente, infatti, sia da quanto stabilisce l’art. 1314 c.c., così come l’art. 1295 c.c. per il caso del conto corrente cointestato a firma disgiunta, che il Legislatore abbia previsto l’attuazione parziaria quale modalità attuativa del credito caduto in successione.

*Quarta Tesi* - Come visto, la Terza Tesi, tracciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, interviene in maniera abbastanza netta sul tema della legittimazione alla riscossione del saldo attivo del conto corrente nei confronti dell’intermediario, il quale risulterà liberato sia nel caso in cui paghi al singolo la quota di propria spettanza, sia nel caso in cui venga richiesto dal singolo del pagamento dell’intero saldo. La conclusione cui è pervenuta la Cassazione può essere letta sotto una duplice luce: da un lato, impedisce all’intermediario di trattenere presso di sé tutte le somme, questo a meno che non vi sia il consenso di tutti i coeredi oppure che sia già intervenuta la divisione, mentre, dall’altro lato, risolve un problema spinoso, vale a dire quello dell’intermediario di doversi “trovare in mezzo” ad eventuali dispute tra coeredi, ciascuno che reclama la propria parte. Infatti, in ossequio al principio espresso dalla Cassazione, l’intermediario può dirsi liberato anche pagando al singolo coerede anche l’intero.

Questa soluzione, per quanto comoda, come detto non può essere ritenuta preferibile, perché scollegata dal dato normativo. La Corte, nel suo ragionamento, conferma la correttezza della ricostruzione, basata sugli artt. 727 e 760 c.c. (cfr. *supra* Seconda Tesi), riguardo il fatto che la successione non determina l’automatica divisione dei crediti caduti in successione, tuttavia - quanto alle conseguenze declinate -

si deve registrare in maniera critica che “la sovrapposizione tra regole di appartenenza del credito e regole di attuazione del diritto nel suo svolgersi, quale pretesa, verso il debitore, inquina la ricostruzione dei giudici, alimentando pericolose confusioni concettuali e proponendo conclusioni non accettabili” (41).

Infatti, “[l]a conclusione cui giunge la Suprema Corte facendo applicazione delle regole della disciplina della comunione nel diritto reale pare contrastare con la disciplina generale della solidarietà, che esclude il particolare atteggiamento del vincolo quando la plurisoggettività riguardi il lato attivo del rapporto giuridico, indipendentemente dal fatto che tale plurisoggettività sia originaria ovvero sopravvenuta per effetto della morte del creditore (42)”.

Più corretto risulta, quindi, non far discendere dal regime di titolarità (comunione) del credito, anche le sue modalità attuative. In altre parole non vanno sovrapposti i rapporti interni con quelli esterni. Sul piano, interno, gli artt. 727 e 760 c.c. dimostrano che i crediti fanno parte della comunione ereditaria, mentre nei rapporti esterni l’attuazione del credito ereditario sarà di tipo parziario, senza necessità che tutti i coeredi agiscano congiuntamente e, per contro, senza possibilità per il singolo coerede di agire da solo per l’intero. Questo è previsto espressamente dall’art. 1314 c.c. (43) e, a ben guardare, è confermato - per il caso di conto corrente cointestato a firma disgiunte - dall’art. 1295 c.c.

Sebbene, quindi, le Sezioni Unite abbiano stabilito (e il Collegio di Coordinamento dell’A.B.F. del 20 dicembre 2018, n. 27252 lo abbia confermato) che l’intermediario paga bene se paga l’intero anche solo al singolo coerede, la ricostruzione più corretta, invece, pare possa essere la seguente (44):

- a) la solidarietà attiva non si presume mai e ciò indipendentemente dal regime di appartenenza del credito, che ben può essere ricostruito secondo le regole della comunione;
- b) nel caso di successione di più soggetti al creditore di obbligazione monosoggettiva non si determina, a differenza del debito, frazionamento della situazione soggettiva, oggetto, al contrario, di comunione ereditaria, in quanto, come, peraltro, confermato dalle regole dettate in materia di formazione delle porzioni in sede divisionale;
- c) il regime giuridico di appartenenza comune, tuttavia, non permetterà, da solo, di costruire autonome

(40) In tal senso già Fausti, *op. cit.*, 1, il quale sottolinea criticamente come l’intervento delle Sezioni Unite interviene a risolvere definitivamente il tema, ma solo in apparenza.

(41) La Porta, *op. cit.*, 112.

(42) In altre parole, a differenza di quella passiva, la solidarietà attiva non si presume mai.

(43) In tal senso anche Fausti, *op. cit.*, 169.

(44) La Porta, *op. cit.*, 114.

## Argomenti

# I singoli contratti

regole di attuazione dell'obbligazione, diverse da quelle ordinariamente riferibili a tutte le obbligazioni connotate da una pluralità, originaria o sopravvenuta, di creditori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1292 c.c.;

d) il credito comune, pertanto, troverà attuazione, nei rapporti tra ciascun creditore e il debitore secondo la regola della parziarietà, anche fuori dall'ipotesi specifica disciplinata dall'art. 1295 c.c., in quanto la solidarietà attiva non si presume (45);

e) la disciplina della successione universale di più eredi ad un creditore solidale (art. 1295 c.c. citato), infine, si limita, coerentemente, ad estendere anche a questa fattispecie il principio generale di parziarietà, escludendo che ciascuno degli eredi del creditore in solido possa chiedere l'intero al debitore.

### **Le possibili interferenze del regime patrimoniale della famiglia**

A complicare un quadro già di per sé complesso, può talvolta intervenire il regime patrimoniale della famiglia, questo nel caso in cui il *de cuius* fosse coniugato in regime di comunione legale (46).

Le somme depositate sul conto corrente, a seconda della loro fonte (47), possono essere beni personali, *ex art. 179 c.c.*, oppure beni rientranti nella comunione immediata, *ex art. 177, comma 1, lett. a)* (48), oppure in quella *de residuo ex art. 177, comma 1, lett. b) e c)*, c.c.

La fonte del bene, quindi, incide sul regime di titolarità del medesimo che, a seconda dei casi, potrebbe essere interamente di un coniuge, se personale, oppure da dividere in parti uguali in sede di scioglimento della comunione (nel nostro caso per morte) (49).

Nei rapporti esterni con l'intermediario si ritiene che trovi applicazione l'art. 195 c.c., ultima parte, il quale prevede che "[i]n mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione" (50).

Ciò detto, all'apertura della successione - salvo che non venga fornita una prova contraria (51) - al coniuge superstite spetterà metà del saldo attivo eventualmente presente sul conto corrente (mono-) intestato in vita al *de cuius* già coniugato in regime di comunione legale, questo in dipendenza del regime patrimoniale della famiglia, mentre sull'altra metà si aprirà la successione.

### **Clausole negoziali**

La complessità delle diverse tematiche che si intrecciano e delle soluzioni prospettate, inducono a riflettere sulla possibilità di prevenire ogni problematica intervenendo sul piano negoziale. Ciò è da ritenersi assolutamente possibile, non trovandoci in materie sottratte all'autonomia privata. Sul punto, da segnalare c'è quanto previsto dal codice civile in materia di obbligazioni con prestazioni indivisibili, infatti, l'art. 1316 c.c. stabilisce che "[l]obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti". Nei contratti bancari, quindi, ben potrebbe essere specificato che - alla morte del cliente - la prestazione diventi indivisibile soggettivamente, per considerazione delle parti, di modo che risulterà applicabile quanto all'art. 1318 c.c., per cui "[l]'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del [...] creditore" e la modalità di attuazione sarà quella solidale (52).

(45) In tal senso anche Fausti, *op. cit.*, 165, per cui: "la Cassazione, ammettendo il singolo coerede a riscuotere addirittura l'intero credito, ci porta direttamente nel paese delle meraviglie, togliendo dal cilindro una solidarietà tra i coeredi contraria ai principi, perché mentre la solidarietà è la norma tra i condebitori (art. 1294 c.c.), per i concreditori è tipica: solo se la legge lo prevede o se la dispongono le parti".

(46) Come noto la morte è tra le cause di scioglimento della comunione dei beni, art. 191 c.c.

(47) Potrebbe trattarsi, ad esempio, di denaro donato oppure oggetto di risarcimento, quindi personale, ovvero dei frutti derivanti da beni personali che, invece, cadono nella comunione *de residuo*. Cass. Civ. 20 febbraio 2006, n. 1197.

(48) Rientrano in comunione immediata quei crediti che realizzano investimenti come azioni, fondi di investimento, obbligazioni, si tratta di veri e propri acquisti. Cass. Civ. 9 settembre 2019, n. 22458; Cass. Civ. 3 giugno 2016, n. 11504; Cass. Civ. 15 giugno 2012, n. 9845, in dottrina Fausti, *op. cit.*, 176.

(49) Sirena, *Cointestazione di conti correnti bancari e comunione legale dei beni: le ricadute nel trattamento successorio, in Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile*, Milano, 2016, 77 ss.; Fausti, *op. cit.*, 176 ss.; Marzano, *La sorte del*

*saldo attivo di conti correnti monointestati, tra regole della comunione coniugale e composizione dell'attivo ereditario da assoggettare ad imposta sulle successioni*, in *Fam. e dir.*, 10, 2009, 889 ss.

(50) La presunzione di cui all'art. 195 c.c. risulta applicabile dai terzi nei confronti dei coniugi e non viceversa, Cian - Villani, voce *Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, II, Torino, 1981, 176.

(51) La determinazione della misura di titolarità delle somme deve passare da una valutazione della natura del denaro presente nel conto corrente. Decisioni A.B.F. Roma 7 ottobre 2011, n. 2089; A.B.F. Bari 12 agosto 2019, n. 19359. In giurisprudenza, Cass. Civ. 23 febbraio 2011, n. 4393; Cass. Civ. n. 1197 del 2006 citata; Cass. Civ. 6 maggio 2009, n. 10386. In dottrina Fausti, *op. cit.*, 177; Rubino De Ritis, *La cointestazione del conto corrente bancario nell'interesse di uno solo dei contitolari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, 4, 469 ss., il quale precisa che la quota ha un regime a "variazione continua", dipendente dagli atti dispositivi di prelevamento e versamento da ciascuno compiuti.

(52) Cfr. art. 1317 c.c.: "Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali".

L'art. 1319 c.c., sul punto, espressamente prevede che “[c]iascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi”.

I profili interni, poi, saranno regolati dall'art. 1298 c.c.

Nel caso del conto monointestato, a differenza (come oltre si vedrà) di quello cointestato, i contratti non sempre prevedono al loro interno una specifica disciplina per la morte del correntista.

### **Riscossione e presentazione della dichiarazione di successione**

Infine, con riferimento alla riscossione del saldo attivo del conto corrente (mono-) intestato al *de cuius* deve darsi conto di quanto prevede l'art. 48, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 346 del 1990 (di seguito anche “TUSD”) (53).

La norma impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l'intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione, in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal Legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione (54).

### **Conto corrente cointestato**

#### **Con operatività disgiunta**

Come noto il rapporto di conto corrente, oltre che intestato ad un solo soggetto, può essere anche cointestato e, ciò, a prescindere di chi sia il reale titolare delle somme che, man a mano, vengono apportate (55). Alla cointestazione la legge ricollega una presunzione, relativa, non solo di contitolarità delle

somme, ma anche di contitolarità in parti uguali delle medesime (artt. 1101 e 1298, comma 2, c.c.).

“Sul piano dei rapporti interni la mera cointestazione del conto non esprime una compiuta, autonoma ed autosufficiente operazione economica, apparendo, piuttosto, conseguenza dell'attuazione esterna di un assetto di interessi che rinviene la propria giustificazione oggettiva in altro fatto fonte di obbligazione. L'atto di cointestazione, come quello di versamento di somme su conto corrente o, comunque, di creazione di provvista su rapporto bancario cointestato, è causalmente neutro ma, prima ancora, strutturalmente inidoneo ad integrare quella minima unità effettuale che gli permetta di fungere da causa dell'obbligazione e che, per questo, possa fondare un qualunque effetto giuridico autosufficiente. Essendo atto materiale, esecutivo di un piano di interessi interno cui non riesce a dare rilevanza giuridica, è privo di autosufficienza causale nella determinazione del rapporto giuridico. La cointestazione, dunque, completa il profilo effettuale di atto diverso che rimane estraneo al rapporto bancario. Così, è possibile che vi fosse un'originaria contitolarità delle somme o dei valori depositati presso la banca, ovvero un'originaria titolarità esclusiva delle somme o dei valori, accompagnata da un atto dispositivo causale dal titolare esclusivo ad altro soggetto che, soltanto a valle, giustifica il mutamento pro quota dell'intestazione del conto” (56). La cointestazione, quindi, può essere giustificata da diverse cause legittime e può addirittura, proprio perché inidonea a reggere, da sola, spostamenti patrimoniali stabili, convivere con l'appartenenza esclusiva della somma o dei valori ad uno soltanto dei cointestatori. Vari sono i possibili assetti di interessi che giustificano lo spostamento che si genera con la cointestazione, onerosi come liberali (57). Nel primo caso, la cointestazione può

(53) Art. 48 TUSD: “3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e). 4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa

con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.

(54) In questi termini la decisione A.B.F. Collegio di Coordinamento 18 ottobre 2013, n. 5305.

(55) Mazzariol, *Conto Corrente cointestato e morte di un correntista: alle soglie di un nuovo contrasto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5, 2020, 1, correttamente evidenzia che “la cointestazione di un conto corrente bancario a firme disgiunte compendia alcuni degli istituti più complessi (e tormentati) della civilistica italiana: dalla obbligazione soggettivamente complessa alla parte soggettivamente complessa, dalla causa in concreto al tipo negoziale, dalla successione nel credito alla successione nel rapporto contrattuale”.

(56) La Porta, *op. cit.* 167 ss.

(57) Sul punto, Riva, *Il conto corrente bancario cointestato nel quadro delle donazioni indirette*, in *Corr. giur.*, 2, 2018, 192 ss.

## Argomenti

# I singoli contratti

essere modalità attuativa di un'operazione di finanziamento o di garanzia o può, ancora, costituire atto solutorio di precedente obbligazione o di doveri familiari. La cointestazione, poi, può rispondere ad intenti di tipo liberale, ove completata da una donazione, da una remissione del debito di quanto prelevato dal cointestatario non titolare delle somme, ovvero derivante dall'aver lasciato prescrivere i termini per la richiesta di restituzione di queste ultime. In mancanza di una specifica giustificazione causale che renda stabili gli spostamenti patrimoniali, si deve infine ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 2041 c.c.

Riguardo al piano dei rapporti esterni col creditore, l'art. 1854 c.c. detta una presunzione di solidarietà con riferimento al contratto di conto corrente con facoltà di agire separatamente (cd. firma disgiunta) (58). In materia di conto corrente, quindi, nel caso sia fatta la scelta di agire separatamente, l'art. 1854 c.c. fissa una specifica previsione di solidarietà attiva, per la quale - a differenza di quella passiva (per cui opera la presunzione di cui all'art. 1294 c.c.) - non vi è alcun automatismo. In forza di questa previsione, pertanto, ciascun cliente può richiedere all'intermediario l'intero saldo attivo, senza che sia rilevante in tal senso chi sia l'effettivo titolare della provvista. Come detto, quest'ultimo aspetto rileverà soltanto nei rapporti interni tra i con-creditori, regolati - invece - dall'art. 1298 c.c. (59).

Rispetto al caso del conto monointestato di cui ai paragrafi che precedono, quello della morte di uno dei cointestatori del conto con firma disgiunta, almeno apparentemente, risulta essere più semplice. Il caso, infatti, è espressamente disciplinato dall'art. 1295 c.c., secondo cui “[s]alvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote”. Dunque, finché vivi gli intestatari originari del conto cointestato a firma disgiunta, l'attuazione dell'obbligazione è solidale (60), mentre la solidarietà non si trasmette agli eredi del defunto, divenendo l'attuazione del rapporto obbligatorio nei loro confronti di tipo parziario. Questo a meno di una diversa pattuizione che, se presente, potrebbe

imporre l'attuazione solidale anche in caso di successione.

A ben vedere, poi, la scelta della parziarietà delle obbligazioni divisibili rappresenta una soluzione coerente all'intero dell'intero sistema, come visto: affermata in generale dall'art. 1314 c.c., applicabile al caso del conto monointestato, mentre qui prevista dall'art. 1295 c.c. per il caso di successione nel conto cointestato a firma disgiunta.

Nel caso del conto monointestato, dunque, il Legislatore ha ritenuto sufficiente affidarsi alla previsione generale di cui all'art. 1314 c.c., mentre per la successione di più persone al *de cuius* nel rapporto cointestato a firma disgiunta si è resa necessaria una previsione espressa, dovendosi escludere ogni dubbio circa la possibile sopravvivenza dell'attuazione solidale con gli eredi del defunto.

Nonostante l'art. 1295 c.c. affermi espressamente che l'attuazione del rapporto obbligatorio solidale caduto in successione diventi parziaria rispetto agli eredi di uno dei creditori solidali defunto, la Corte di cassazione, con l'ordinanza Cass. Civ. 20 novembre 2017, n. 27417, sopra già citata, ha esteso - anche nel caso del conto cointestato - la possibilità della riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, principio già stabilito nel 2007 dalle Sezioni Unite per il caso del conto corrente monointestato. La Corte, poi, aggiunge che nell'ambito delle operazioni divisionali si procederà con eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie (art. 1298 c.c.), ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione del credito (per intero).

Anche quest'affermazione, così come quella fatta dalle Sezioni Unite del 2007, non pare condivisibile nella misura in cui si consente al singolo di agire per richiedere anche il rimborso dell'intero saldo attivo. La fattispecie della successione nel conto cointestato a firma disgiunta, che quindi era ad attuazione solidale finché vivo il *de cuius* (art. 1854 c.c.), è espressamente disciplinata dall'art. 1295 c.c., il quale chiaramente afferma che la solidarietà non sopravvive per gli eredi ed il rapporto diviene nei loro confronti ad attuazione congiunta (soltanto).

(58) La facoltà di agire disgiuntamente, come la cd. delega, si fonda su di una applicazione della disciplina del mandato. Il conto corrente bancario, infatti, è un contratto innominato a contenuto misto, con elementi propri dei contratti di mandato, di delegazione, di deposito e di altri contratti tipici identificabili con riferimento alle diverse operazioni di banca assunte nell'ambito del rapporto, in tal senso Maccarone, *op. cit.*, 609. Inoltre, si precisa che nel caso della delega manca una presunzione di contitolarietà in

quote uguali (artt. 1854 e 1298 c.c.) come nel caso della cointestazione. Sul punto, Mazzariol, *Conto Corrente cointestato e morte di un correntista: alle soglie di un nuovo contrasto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 5, 2020.

(59) La Porta, *op. cit.*, 164.

(60) Rubino De Ritis, *op. cit.*, 471, per cui la previsione della solidarietà tra i cointestatori è, indubbiamente, posta nell'interesse della banca.

Oltre alle critiche sopra compiute alla ricostruzione delle Sezioni Unite per il caso del conto monointestato, da intendersi qui riproposte, si deve qui aggiungere, quindi, anche una violazione del disposto di cui all'art. 1295 c.c.

Con riferimento alla posizione del creditore superstite, invece, l'attuazione dell'obbligazione nei suoi confronti rimane solidale (61).

### **Con operatività congiunta**

Nel caso in cui il conto cointestato preveda la firma congiunta, la prestazione deve essere eseguita dal debitore contestualmente nei confronti di tutti i creditori. Questa previsione, dunque, rende la prestazione indivisibile per volontà delle parti (art. 1316 c.c.) (62). Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalla disciplina, per quanto applicabile, delle obbligazioni solidali (art. 1317 c.c.).

In caso di morte di uno dei creditori, l'art. 1318 c.c. prevede che "[l]'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore" e l'art. 1319 c.c. precisa che "[c]iascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi". I profili interni, poi, saranno regolati dall'art. 1298 c.c.

### **Le possibili interferenze del regime patrimoniale della famiglia**

Come sopra già visto per il caso del conto corrente monointestato, a complicare un quadro già di per sé complesso può intervenire anche il regime patrimoniale della famiglia, questo, sia nel caso in cui il coniuge superstite fosse il cointestatario del conto, sia che il soggetto cointestatario fosse un altro.

Nel caso in cui il coniuge superstite sia il cointestatario del conto, opereranno nei suoi confronti le presunzioni di cui agli artt. 1101, 1298, comma 2, e 195, seconda parte, c.c. Pertanto, metà del saldo attivo del conto si presumerà del coniuge superstite, mentre sulla restante parte si aprirà la successione, ferma ogni diversa dimostrazione sulla consistenza delle masse.

Nel caso in cui la cointestazione fosse con un soggetto diverso dal coniuge (ad es. un figlio oppure un terzo), invece, nei suoi confronti opereranno le presunzioni di cui agli artt. 1101 e 1298, comma 2, c.c.,

conseguentemente, il saldo attivo - per metà - si presumerà del cointestatario, mentre per l'altra metà del defunto. Quanto a questa seconda metà, ½ dovrà presumersi della comunione ex art. 195, seconda parte, c.c., mentre sul restante ½ si aprirà la successione, sempre ferma ogni diversa dimostrazione sulla consistenza delle masse.

### **Clausole negoziali**

Con riferimento al caso della successione nel conto cointestato, c'è da dare atto che la prassi bancaria è molto sensibile sul punto e cerca di prevenire, a livello negoziale, l'insorgere di possibili problematiche legate alle vicende successorie derivanti dalla morte di uno dei cointestatari.

In particolare, con l'art. 9 delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, di cui all'all. A della circ. A.B.I. 15 febbraio 2005, è stata proposta la seguente clausola contrattuale, la quale prevede: "quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun o separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. [...] Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di agire separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme".

Questa clausola, già da diversi anni, è presente in quasi tutti i contratti per l'apertura di un conto corrente cointestato e va a per regolare il caso della morte di uno dei cointestatari. La clausola ha l'effetto di derogare la disciplina legale prevista dall'art. 1295 c.c., che prevede l'attuazione parziaria del credito caduto in successione. Questa facoltà di deroga è consentita dallo stesso art. 1295 c.c., che rende la materia disponibile per l'autonomia privata. In presenza di una clausola contrattuale che replica la clausola proposta dall'A.B.I., il cointestatario superstite continuerà a poter esigere l'intero, mentre i coeredi dovranno agire congiuntamente.

La presenza di una simile clausola, inoltre, si ritiene che precluda la possibilità per il singolo coerede di agire per l'intero secondo i principi tratteggiati dalle Sezioni Unite.

(61) C. M. Bianca, *Diritto civile*, 4. *L'obbligazione*, Milano, 2019, 750; Fausti, *op. cit.*, 173. Decisione A.B.F. Collegio di Coordinamento 18 ottobre 2013, n. 5305. In giurisprudenza Cass. Civ. 29

ottobre 2002, n. 15231; Cass. Civ. n. 12385/2014, Cass. Civ. 19 marzo 2021, n. 7862.

(62) Fausti, *op. cit.*, 174.

## Argomenti

# I singoli contratti

La possibilità di compiere azioni a tutela della cosa comune non può prevalere in presenza di specifiche previsioni negoziali.

### **Riscossione e presentazione della dichiarazione di successione**

Il tema, di cui all'art. 48 TUSD, della presentazione della dichiarazione di successione per poter riscuotere il saldo attivo del conto corrente, di cui all'art. 48 TUSD, si pone anche per il caso del conto corrente cointestato. Nel caso del conto corrente monointestato, come evidente, il conto diviene per intero oggetto di successione, mentre nel caso del conto cointestato si pone il tema, circa la possibilità che la disciplina di cui all'art. 48 TUSD possa essere ostativa per l'operatività sul conto da parte del cointestatario superstite, si pone in quanto costui (si ricorda) rimane - dal suo lato - creditore solidale. A prescindere dal fatto che egli sia o no anche uno degli eredi del cointestatario defunto, si deve quindi rispondere all'interrogativo se la disciplina dell'art. 48 TUSD sia lui applicabile.

Sul punto, benché non vi fosse unanimità di vedute, è intervenuto "a chiusura" di ogni discussione il Collegio di Coordinamento dell'A.B.F. in data 18 ottobre 2013, con la decisione n. 5305, recentemente ripresa dal Collegio di Milano con decisione n. 23009, del 2019. In particolare, è stato stabilito che l'art. 48 TUSD non incide sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatori, la quale resta regolata dalle disposizioni del codice civile; essa, peraltro, impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. "dichiarazione negativa" di cui all'art. 28 TUSD, costituisce una condizione senza la quale il debitore può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. Tenuto conto di ciò, la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatori nonostante la morte di uno di essi, dunque, è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale *inter partes*, che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso, è stata considerata l'Amministrazione finanziaria. Alla luce di quando precede, in definitiva, il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, può essere fatto valere anche nei confronti degli altri

contestatari fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della dichiarazione di successione.

### **Estensibilità delle ricostruzioni**

Le ricostruzioni che precedono, *mutatis mutandis*, si ritiene possano essere applicate anche al caso in cui il saldo attivo del conto corrente (mono- o cointestato) sia oggetto di una disposizione a titolo universale - con un'assegnazione *ex re certa* ai sensi dell'art. 588 cpv. o mediante un assegno divisionale qualificato ex art. 734 c.c. - in favore di più soggetti.

Del pari, non si vedono motivi per non ritenere applicabile quanto sopra anche al caso di disposizioni testamentarie aventi ad oggetto il risparmio ed in favore di più soggetti legatari.

### **Libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali**

Giunti sin qui, al solo fine di confermare che la parziarietà è la modalità attuativa del lato attivo del rapporto caduto in successione, si esaminerà - seppur brevemente - la disciplina avente ad oggetto i libretti di risparmio postale (LRP) e dei buoni fruttiferi postali (BFP).

Con riferimento ai LRP, e con riferimento a quelli in essere prima della data del 27 dicembre 2000, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 187, d. P.R. 1° giugno 1989, n. 256.

La norma al comma 1 prevede che "[I]l rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto". Questo, dunque, sembra andare -ma solo apparentemente - nel senso dell'attuazione congiunta.

A guardare bene, però, il comma successivo, conferma (ancora una volta) che l'attuazione parziaria è la modalità attuativa del credito caduto in successione. Il secondo comma, infatti, stabilisce che "[I]e quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti".

La disciplina del d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, come sopra accennato, regola i "prodotti" in essere al periodo anteriore la data del 27 dicembre 2000. Successivamente, la normativa tempo per tempo applicabile ha assunto la seguente formulazione (63):

(63) Quella qui riportata, ad esempio, è la formulazione di cui all'art. 7, comma 2, D.M. Economia e finanze 5 ottobre 2020, pubblicato in *G.U.*, 9 ottobre 2020, n. 250.

“[i] libretti di risparmio postale possono essere intestati anche a più soggetti. Le operazioni possono essere disposte da ciascun titolare, anche separatamente, salvo, qualora consentito dalla CDP S.p.a., patto contrario notificato a Poste Italiane S.p.a. [...]. I versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun titolare separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun titolare”. La norma - palesemente - afferma un regime di solidarietà attiva e ricalca il disposto di cui all’art. 1854 c.c. (64).

Non si precisa, tuttavia, se questa solidarietà sopravviva al *de cuius*. Conseguentemente, c’è da ritenere quanto segue: i) gli approdi cui è pervenuta la Cassazione, per quanto non condivisi, saranno applicabili; ii) in ossequio ai principi generali del sistema (artt. 1314 e 1295 c.c.), sopra ampiamente richiamati, la solidarietà non sopravviverà alla successione, e l’attuazione del credito diverrà parziaria nei confronti degli eredi.

Venendo, in ultimo al tema dei BFP, quelli emessi prima del 27 dicembre 2000, sono regolati dal d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, cit. L’art. 203 del d.p.r., rubricato “Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, prevede che le norme relative al servizio dei libretti postali, in quanto applicabili, sono estese ai buoni fruttiferi postali.

A tal proposito è da tempo dibattuto se ai BFP sia applicabile l’art. 187 previsto per i LRP - che prevede (apparentemente) l’attuazione congiunta - e se, quindi, la riscossione debba avvenire congiuntamente, con la “quietanza di tutti gli aventi diritto”. Dubbio esacerbato nel caso in cui sul buono postale sia apposta la clausola di “pari facoltà di rimborso” (c.d. “PFR”).

Sul punto, l’orientamento che sembra prevalere è quello affermato dalla Corte di cassazione n. 1278, depositata il 17 gennaio 2023, con la quale viene affermato il principio secondo il quale “in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, per effetto della clausola di ‘pari facoltà’ di rimborso”. In una prima pronuncia (65) si era ritenuto che, in assenza di

una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati fosse applicabile per analogia la disciplina prevista per i libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso potesse avvenire solo con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi fossero muniti della clausola ‘pari facoltà’ di rimborso”.

In altre pronunce successive, si è però venuto consolidando un indirizzo opposto, secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione la disciplina dei libretti di risparmio, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina (66).

Questo secondo orientamento è risultato condiviso dalla Suprema Corte, la quale richiamando una pronuncia, quale Cass. Civ. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, che “pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, *ex* articolo 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola ‘pari facoltà’ di rimborso”.

Anche in ambito di Arbitrato Bancario Finanziario esiste una conferma dell’orientamento sopra espresso, laddove è stato affermato che “l’intermediario si libererà nei confronti del creditore (ossia del singolo cointestatario con pari facoltà di rimborso) versando a questi l’intero dovuto recante dai buoni, in applicazione della disciplina generale in tema di obbligazioni solidali attive (cfr. art. 1292 c.c.), essendo confinata ai soli rapporti interni tra contitolari - sfera questa che esula dal sindacato dell’intermediario - la ripartizione di quanto pervenuto dall’esercizio dei diritti garantiti dalla pari facoltà di rimborso.

Anche con la pronuncia della Corte di cassazione Cass. Civ. n. 4280/2022, ord. è stato affermato che “in caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma.

(64) Art. 1854 c.c., “[n]el caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

(65) Cass. Civ. 10 giugno 2020, n. 11137.

(66) Cass. Civ. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. Civ. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. Civ. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. Civ. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED.

Tale impostazione non può essere condivisa; a prescindere dal fatto che i BFP abbiano una natura giuridica diversa o meno dai LPR (e che non sia loro applicabile l'art. 187 citato), non è possibile ritenere come dalla clausola PFR, che fissa pattizamente un regime di solidarietà attiva, possa discendere che la solidarietà sopravviva al decesso di uno dei cointestatari del buono. In tal senso, chiaramente, l'art. 1295 c.c. detta un principio di attuazione parziaria per gli eredi. La norma ammette il patto contrario, ma per la semplice apposizione della clausola PFR non è di per sé sufficiente ad integrare questa diversa pattuizione, ragion per cui in caso di successione l'attuazione sarà parziaria con gli eredi del cointestatario defunto, mentre rimarrà solidale col superstite.

Le stesse conclusioni possono essere affermate anche per i BFP emessi dopo il 27 dicembre 2000, per cui la disciplina del d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256 del è stata sostituita. La normativa tempo per tempo vigente (67) si limita a prevedere che “[i] buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, nei termini previsti nell'atto di emissione”. Come evidente, anche da

questa formulazione emerge come dall'eventuale presenza di una clausola di solidarietà tra i contestatari viventi non possa essere fatta discendere una presunzione di sopravvivenza della solidarietà alla morte di uno dei cointestatari. La solidarietà rimarrà nel regime di attuazione col cointestatario superstite, mentre con gli eredi di quello defunto si applicherà la parziarietà, come previsto dall'art. 1295 c.c.

### Conclusioni

Il tema della successione nel risparmio è un tema complesso e denso di problemi, ma si tratta di un tema ricorrente, non sempre gestito con apposite clausole negoziali. Come sopra evidenziato, la soluzione proposta dalla Cassazione, nel senso della solidarietà, risolve un problema pratico, ma - questo - al prezzo di discostarsi dal dato normativo che, invece, in tutte le fattispecie esaminate, depone per l'attuazione parziaria del credito caduto in successione. L'attuazione parziaria, in definitiva, è la modalità di attuazione del credito caduto in successione che deve essere riaffermata come l'unica in grado di dare coerenza all'attuazione dei diritti in conformità con i riferimenti positivi (68).

(67) Quella qui riportata, ad esempio, è la formulazione dell'art. 2, comma 3, D.M. Economia e finanze 5 ottobre 2020, pubblicato in *G.U.*, 9 ottobre 2020, n. 250.

(68) “L'eredità non è l'appropriazione di una rendita, ma è una riconquista sempre in corso. Ereditare coincide allora con l'esistere stesso, [...] non siamo altro che l'insieme stratificato di tutte le tracce, le impressioni, le parole, i significanti che provenendo dall'Altro ci hanno costituito. Non possiamo parlare di noi stessi senza parlare degli Altri, di tutti quegli Altri che hanno determinato, fabbricato, prodotto, marchiato, plasmato la nostra vita. Noi siamo la nostra parola, ma la nostra parola non esisterebbe se non si fosse costituita attraverso la parola degli altri che ci hanno parlati.

La Legge della parola sancisce l'esistenza di questo debito simbolico all'origine dell'evento della parola. L'ereditare non può essere allora la cancellazione di questa parola e di questa memoria dell'Altro - del debito simbolico che a esso ci vincola -, ma nemmeno la sua ripetizione passiva. L'eredità, ci dice Freud attraverso Goethe, è l'effetto di una riconquista di ciò che è stato, è il prodotto di una scelta di una assunzione soggettiva di tutta la nostra storia che è, innanzitutto, la storia dell'Altro.”, Recalcati, *Il complesso di Telemaco*, Milano, 2014. Fa piacere condividere questo pensiero, con quanti avranno avuto la pazienza di arrivare sin qui, in ricordo del Professor Ubaldo La Porta a cui il presente contributo è dedicato.